



AREA POLIZIA LOCALE
Ufficio Polizia Locale

ORDINANZA NR. 18/2020 SIND.

OGGETTO: OBBLIGO DI INTERVENTI ANNUALI CONTRO LE PROCESSIONARIE DEL PINO A CARICO DEI DETENTORI DI PIANTE DI PINO E DI CONIFERE IN GENERE.

IL SINDACO

PREMESSO che con l'approssimarsi della stagione estiva si presentano le condizioni ambientali favorevoli per la proliferazione e la diffusione di insetti infestanti, nella fattispecie di lepidotteri quali la "Processionaria del pino" (*traumatocampa pityocampa*), la processionaria della quercia (*thaumetopea processionea*) e l'Euoproctide (*euproctis chrysorreha – linnaeus*);

CONSIDERATO che le larve della processionaria del pino possono provocare gravi reazioni allergiche e infiammatorie negli animali e nell'uomo (irritazioni cutanee e oculari, eritemi alle mucose e alle vie respiratorie), e che tali manifestazioni possono verificarsi anche senza il contatto con il corpo dei bruchi (i peli urticanti possono staccarsi ed essere trasportati dal vento);

PRESO ATTO che ai sensi dei Decreti Ministeriali del 20.05.1926, 12.02.1993 e 17.04.1998, è obbligatoria la lotta alla "Processionaria del pino" (*traumatocampa pityocampa*) da parte dei detentori di piante di *pinus pinea*, *pinus nigra*, *pinus sylvestris*, *pinus pinaster*, di cedri e delle conifere in genere, siano essi di Enti Pubblici o soggetti privati;

DATO ATTO altresì, che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30.10.2007 "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la Processionaria del pino (*traumatocampa pityocampa*)", pubblicato in G.U. n. 40 del 16.02.2008, la lotta contro la Processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica Italiana, poiché costituisce una minaccia per la produzione e/o la sopravvivenza del popolamento arboreo e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

RILEVATO che i rischi di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di quest'ultime nell'ambiente, possono riguardare irritazioni epidermiche o reazioni allergiche/infiammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolarmente suscettibili o nei confronti di animali domestici;

RILEVATO, ai sensi del Decreto sopra citato che, al fine di prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali, è affidata alla autorità sanitaria competente, disporre eventuali interventi di profilassi in ambito urbano;

CONSIDERATA, altresì, indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento delle infezioni di Processionaria del Pino e della quercia entro termini accettabili;

PRESO ATTO che è necessario provvedere all'emissione di specifica ordinanza a tutela della salute pubblica;

RITENUTO di stabilire che, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, l'efficacia temporale del presente provvedimento nel corrente anno decorre dal mese di giugno al mese di novembre, riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti in presenza di cambiamenti meteorologici e scostamenti termici anomali;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

VISTO il R. D. 27 luglio 1934, n. 1265;

50; **VISTA** la L. 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l'art.

VISTO il D.M. 30/10/2007 "Disposizioni per la lotta obbligatoria .."

A tutela della salute pubblica

ORDINA

A tutti i proprietari di aree verdi, aree boschive, giardini, con la presenza di conifere e querce, agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale di effettuare entro 5 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza tutte le opportune verifiche visive ed ispezioni presso le essenze di alto fusto rientranti nelle conifere e nelle querce, a dimora nelle aree di proprietà o in gestione, al fine di accertare la presenza dei nidi della "processionaria del pino" e della "processionaria della quercia" ovvero ispezioni tese ad individuare la eventuale presenza di insetti defogliatori (rughe urticanti che si nutrono delle foglie allo stadio larvale). Tale sorveglianza deve essere attuata periodicamente durante tutto l'arco dell'anno.

Nel caso si riscontrasse la presenza di nidi di processionaria occorre provvedere immediatamente a proprie cure e spese, alla rimozione dei nidi e alla relativa distruzione (i nidi si presentano normalmente in forma di grosse masse sericee); in caso di attacchi estesi occorre effettuare trattamenti localizzati in grado di raggiungere tutta la chioma con Bacillus Thuringiensis (larvicida biologico), piretroidi, o altri prodotti di sintesi nel rispetto delle modalità d'uso e con le precauzioni riportate in etichetta del prodotto; in caso di nidi difficilmente raggiungibili o volendo effettuare interventi con efficacia pluriennale occorre effettuare trattamenti insetticidi localizzati mediante endoterapia con iniezioni al tronco di prodotti specifici, documentandone l'applicazione a fronte di eventuali controlli delle autorità competenti; utilizzare attrezzature appropriate ed adottare adeguate misure protettive, avvalendosi anche di Ditte specializzate nel settore.

E' vietato il deposito delle ramaqle con i nidi di processionaria nei contenitori per il verde del Centro di Raccolta rifiuti domestici e nei sacchetti dell'umido (raccolta porta a porta contenitori marroni) come anche è vietato depositarli nei contenitori domestici della indifferenziata. E' obbligatorio procedere alla eliminazione di nidi e larve mediante bruciatura, fatte salve tutte le iniziative atte a garantire la sicurezza degli operatori e dell'ambiente.

AVVERTE

Che qualsiasi onere di spesa per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati.
Che è fatto assoluto divieto di abbandonare rami con nidi di processionaria nel territorio o il loro conferimento mediante il ciclo della raccolta differenziata, nonché nei cestini collocati nel territorio comunale;
Che la presente Ordinanza è da ritenersi valida per l'anno in corso e fino all'emissione di eventuale altra analoga Ordinanza sostitutiva o modificativa.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Si avverte altresì che, in ottemperanza all'art.5 del D.M. 30.10.2007, in caso di mancato adempimento, fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del Codice Penale e dell'art. 54 del D. Lgs. 214 del 19.08.2005, l'inosservanza alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 fino ad un massimo di euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e potrà essere disposta, quale sanzione accessoria, l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi, con addebito delle relative spese.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia comunicata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di San Felice del Benaco

RENDE NOTO

Che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

COMUNICA

Avverso alla precedente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li **23 GIU. 2020**



Il Sindaco
Simone Zuin

U
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Comune di San Felice del Benaco
Protocollo N.0005192/2020 del 23/06/2020

U

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Comune di San Felice del Benaco

Protocollo N.0005192/2020 del 23/06/2020